

STATUTO

ASS. COOP. 95 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA ANTONIO LA
PICCIRELLA 4/H

Numero REA: FG - 169839

Codice fiscale: 02128160716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2006 - Statuto completo	2
--	---

per la ripartizione dei ristorni, per cui è necessario inserire in detto Statuto il relativo articolo.

L'Assemblea, dichiarandosi edotta e a perfetta conoscenza della modifica statutaria da apportare, all'unanimità, delibera di inserire nello Statuto Sociale l'articolo riguardante i ristorni.

Lo Statuto Sociale, che si compone di trentanove articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dalla Comparente.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e trenta.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su una facciata per intero e parte della seconda di un foglio, del quale ho dato lettura alla Comparente che da me interpellata lo approva.

FIRMATO: SILVANA SPADACCINO - MICHELE AUGELLI (L.S. Notaio).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 79.317 raccolta n. 10.872.

STATUTO

DELLA "ASS. COOP. 95 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata **"ASS. COOP. 95 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** con sede in Foggia.

Il cambio della sede sociale nell'ambito del comune di Foggia non costituirà modifica del presente statuto.

La cooperativa potrà istituire o sopprimere, su delibera dell'assemblea, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, sedi amministrative ed operative e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed eventualmente anche all'estero.

Adotta le norme sulle s.r.l. e può agire anche con i terzi.

ART.2

La cooperativa ha la durata a tempo indeterminato, con facoltà di recesso del socio.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART.3

La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta con i principi della mutualità prevalente, è aconfessionale

ed apolitica.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione;

lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi lavoro relativo alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali, ad esempio:

1 - attività e servizi di assistenza domiciliare;

2 - gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;

3 - gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza

nelle medesime;

4 - interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

5 - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;

6 - gestione di asili nido;

7 - assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione;

8 - gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;

9 - gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza;

10 - gestione di servizi di segretariato sociale;

11 - animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero;

12 - promozione di attività proprie del tempo libero,

finalizzate alla salvaguardia di un sano sviluppo della persona e alla prevenzione delle devianze;

13 - istituzione e gestione di case-alloggio;

14 - istituzione e gestione di case-famiglia;

15 - assistenza e supporto scolastico-educativo;

16 - organizzazione di incontri, dibattiti, stages, conferenze e corsi di riabilitazione e di rieducazione;

17 - assistenza agli anziani anche non autosufficienti;

18 - servizi domiciliari di tipo igienico-sanitario, infermieristico e in genere di carattere socio-assistenziale, ivi compresa assistenza alla prima infanzia;

19 - prestazione di consulenza specifica a famiglie ed organizzazioni del territorio nonché telesoccorso;

20 - tenuta di rapporti costanti e coordinati con strutture ed enti pubblici e privati, allo scopo di contenere l'istituzionalizzazione e la ospedalizzazione, nonché di supplire ad eventuali carenze socio-formative;

21 - gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, in un'ottica di prevenzione;

22 - gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

23 - gestione di servizi e centri di riabilitazione;

24 - gestione di servizi di dietetica: nell'ambito dell'assistenza domiciliare;

25 - organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;

26 - gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

In particolare per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà:

a) realizzare, gestire, affittare, acquistare impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento dell'attività sociale;

b) promuovere organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori;

c) compiere tutte quelle operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui necessari al conseguimento dei fini statutarî e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria;

d) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci.

Essa, però, potrà avvalersi anche dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazioni prestate da terzi.

La cooperativa può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, chiedere contributi agli enti pubblici e privati, contrarre mutui, chiedere e rilasciare fidejussioni.

Essa potrà stipulare contratti di locazione finanziaria ed accettare finanziamenti dei soci dell'entità ed al tasso di interesse previsto dalle vigenti leggi in materia.

La cooperativa, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventualmente norme modificative ed integrative.

La cooperativa intende:

- 1) usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme della comunità europea, dello stato, delle regioni, degli organismi locali territoriali e di ogni ente predisposti per la promozione di tali finalità;
- 2) operare in unione e comunione d'intenti con associazioni ed organizzazioni che perseguono gli stessi fini statutari, attraverso forme di convivenza comunitaria di collaborazione, associando le proprie esperienze.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati,

la cooperativa è, inoltre, fattivamente orientata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, ed abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età.

I soci sono distinti in:

- 1) soci cooperatori;
- 2) soci sovventori;
- 3) soci in formazione (speciale categoria di soci).

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono diventare soci le persone giuridiche pubbliche e private i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali e le persone fisiche che appartengano alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori: essi prestano la propria opera e sono retribuiti secondo le norme contrattuali vigenti;
- 2) soci volontari: essi offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci volontari non hanno diritto al voto.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere altresì ammessi a soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Art. 5

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci in formazione ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile .

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 6

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione superiore

al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità (art.10), possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea ordinaria; possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

ART. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dagli articoli precedenti, numero di codice fiscale;

b) motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad €. 25,82 né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da copia autentica dello statuto e della deliberazione contenente la richiesta di adesione alla cooperativa, e deve contenere:

a) denominazione, ragione sociale e sede;

b) oggetto sociale ed attività svolta;

c) ammontare del capitale sociale;

d) ammontare della quota sociale che si intende sottoscrivere;

e) dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto;

f) nome del rappresentante legale o dell'eventuale persona delegata a rappresentarla in tutti i rapporti con la cooperativa.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo

di permanenza nella società prima del quale non è

ammesso il recesso nonché l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere e l'impegno di versamento nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio, decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a ai sensi dell'art. 2528 C.C.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve effettuare i versamenti di cui all'art.9.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera del Consiglio di Amministrazione diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'art.18.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata.

ART. 9

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui all'art.6.

I soci sono obbligati:

- A) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- B) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti nell'art.19;
- C) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- D) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nella forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

E' fatto divieto ai soci di iscriversi

contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonchè senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti Imprese aventi oggetto uguale od analogo a quella della Cooperativa, se soci cooperatori.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, o per causa di morte, nonchè per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

ART.11

Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

A) che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

B) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimino il recesso ex art. 2532 C.C.

ART.12

Oltre nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti di qualsiasi tipo verso la Cooperativa o si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;

c) senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della Cooperativa;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;

f) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo

indegno di appartenere alla Cooperativa;

g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

h) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli precedenti n. 8 - 10 - 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione di ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

ART. 14

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 16

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore minimo di

€. 25,82 ciascuna;

b) dal capitale sociale costituito dai soci sovventori;
c) dal fondo di riserva ordinario;
d) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge n.904 del 16.12.1977.

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante e al termine della società cooperativa se non nei limiti di cui all'art. 2514 C.C.

ART.17

Le quote sono nominative e pertanto non possono essere cedute senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori; esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima; esse non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo.

ART.18

Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) almeno la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;
b) la restante parte su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.19

L'esercizio sociale va dal 01.01 (primo gennaio) al 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, ed alla eventuale stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, redatta nei termini previsti dall'art. 2 della legge 31.01.1992 n. 59.

ART. 20

I ristorni ai soci dovranno essere proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici sulla base dei dati desumibili dalla separata indicazione in bilancio della attività svolta con i soci. L'assemblea

può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 C.C. ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ART. 21

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% a fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota minima del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilito dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legislazione vigente per le Cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali (art. 2514 C.C.);
- d) una parte alla rivalutazione delle quote o azioni nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge n. 59 del 31/1/1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- e) il rimanente ai fondi di accantonamento accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 22

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è fatta dal Consiglio di Amministrazione nella sede della società o in altro luogo, mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale della Cooperativa.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

I soci onorari partecipano alle assemblee della

Cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

ART.24

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio con il relativo conto economico, la nota integrativa e la relazione sull'andamento della gestione sociale, così come predisposti dall'organo consiliare;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro i sei mesi ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.25

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- b) sulla proroga della durata della cooperativa;
- c) sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

ART.26

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera liberamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di 1/4 dei soci aventi il diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario, scegliendolo anche tra i non soci.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

ART. 28

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/2 (un mezzo) degli intervenuti e rappresentati.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque si l'entità della quota sottoscritta.

I soci sovventori hanno diritto ad un voto se hanno sottoscritto fino a 100 quote e a due voti se hanno sottoscritto più di 100 quote.

In ogni caso ai soci sovventori non possono attribuirsi più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci che non ricoprono cariche sociali mediante delega scritta.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 soci eletti dall'assemblea dei soci; i soci sovventori

possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni, a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente.

Il consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, può deliberare circa la determinazione del compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della società.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art.2383, 3 comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

ART.30

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

Funge da segretario un consigliere o un estraneo appositamente invitato.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono sempre a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussioni si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale trascritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova

se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Il consigliere che senza giustificato motivo risulta assente a più di due sedute consecutive decade immediatamente dall'ufficio.

ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Al consiglio è demandato comunque l'obbligo di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art.2 della legge 31.01.1992 n.59;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
- f) conferire procure speciali, fermo restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- i) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- l) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art.3;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge e del presente statuto siano riservati all'assemblea.

ART. 32

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate,

anche in giudizio, al Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente con facoltà altresì degli stessi di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative di ogni ordine e grado e di nominare per essi atti procuratori di propria fiducia.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad negotia conferendo loro parte dei propri poteri con chiara determinazione e la firma sociale e limitatamente ai poteri conferiti.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di

uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè questa provveda alla nomina integrativa di altri consiglieri.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati coincide con quella degli amministratori sostituiti.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART.33

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, che durano in carica tre anni. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuta la remunerazione prevista per legge.

Il Collegio Sindacale può non essere nominato qualora la Cooperativa non superi i limiti previsti dall'art.2477 del codice civile.

ART.34

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono altresì:

a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge sia civili che fiscali;

b) accertare almeno ogni trimestre la reale consistenza della cassa, dei depositi bancari e dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti

dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci hanno, infine, tutti gli altri doveri stabiliti dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto sull'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 35

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

ART. 36

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Sindacale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci sono anche competenti a decidere, quali arbitri, in tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa nonché nelle controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I sindaci decideranno secondo equità ed il loro arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa,

l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Il patrimonio netto di liquidazione, previo pagamento di tutte le passività e dopo il rimborso ai soci del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, e dei dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.1992 n.59.

In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per la cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI - TRANSITORIE E FINALI

ART. 38

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica ed immediata messa in liquidazione.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

ART. 39

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente oltre a quanto previsto dalla legge 8.11.1991 n.381.

E' comunque esclusa la ripartizione tra i soci delle riserve durante e al termine della società cooperativa che è retta dai principi della mutualità prevalente anche ai fini fiscali.

FIRMATO: SILVANA SPADACCINO - MICHELE AUGELLI (L.S. Notaio)

REGISTRATO A FOGGIA IL 3 GENNAIO 2006 AL N. 294/5/1.